

N. 00390/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00876/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 876 del 2013, proposto da:

-OMISSIS- in proprio ed in quanto esercente la potestà genitoriale nei confronti di -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avv. Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri n.84;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto -OMISSIS-, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento

- del verbale del GLHI dell'Istituto -OMISSIS-, redatto a seguito della riunione del 5.9.2013, con il quale è stato assegnato all'alunno -OMISSIS- un numero di ore di sostegno inferiore al dovuto rapporto 1:1 per 22 ore settimanali, in virtù delle esigenze certificate e documentate;

- della conseguente determina del 10.9.2013, con la quale sono stati assegnate i docenti di sostegno per l'a.s. 2013/2014 in numero inferiore rispetto a quello necessario per garantire il diritto allo studio;

- dell'allegato MON dell'1.10.2013, nel quale è riportato l'assetto del sostegno relativo alla classe frequentata;

- di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale

- nonché per il risarcimento del danno esistenziale subito dall'alunna e dal genitore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Istituto -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Caro Lucrezio Monticelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La minore in epigrafe è portatore di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 3 L. n. 104 del 1992.

Conseguentemente, è stato ritenuto dai competenti organi sanitari e scolastici necessario, per assicurare all'istante il diritto allo studio, il supporto dell'insegnante di sostegno con rapporto 1/1. E' stato, invece, assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quello richiesto.

Peraltro, se questa era la situazione all'inizio dell'anno scolastico, successivamente, come documentato dall'Avvocatura dello Stato e riconosciuto dal legale del ricorrente alla pubblica udienza, all'alunna è stato assegnato, dopo la proposizione del ricorso, l'insegnante di sostegno per tutte le ore spettanti.

Ciò stante, va dato atto della cessata materia del contendere quanto alla pretesa principale.

Resta da pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno.

E' appena il caso di rammentare che questo T.A.R. ha, da tempo, affermato con pronunce passate in giudicato e confermate (v., fra le più remote, le sentenze 30 ottobre 2010 n. 2456 e 11 novembre 2010 n. 2571 e, fra le ultime, 3 ottobre 2012 n. 676), che il diritto all'istruzione del -OMISSIS- ha rango di "diritto fondamentale", che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (art. 24 Convenzione delle Nazioni Unite 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dall'art. 38 Cost. (v. sent. Corte Cost. 26 febbraio 2010 n. 80).

Il rango di diritto fondamentale della tutela del minore -OMISSIS- non consente di ammettere cause giustificative di ritardi o di necessari tempi burocratici nella mancata concreta e piena assegnazione delle ore di sostegno al minore -OMISSIS- fin dal primo giorno di inizio dell'anno scolastico.

Inoltre, tutto quanto precede, non consente di riconoscere attenuanti alla colpa dell'Amministrazione scolastica nell'inadempimento dell'obbligo di cui trattasi.

Va, pertanto, accolta la domanda risarcitoria, individuabile – come ripetutamente affermato da questo T.A.R. – nel danno (danno c.d. esistenziale) che gli effetti della diminuzione, seppure temporanea, delle ore di sostegno provoca nella personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione a fasi di vita tutelata dall'ordinamento.

Il danno va quantificato, in via equitativa, in misura pari a € 1.000,00 (mille/00), per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell'Amministrazione scolastica, a partire dal primo giorno di scuola.

Trattandosi di danno quantificato in via equitativa, il medesimo, come sopra quantificato, deve ritenersi comprensivo anche del danno subito dal genitore.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa principale.

Accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna le intime Amministrazioni a pagare, in favore della minore istante, la somma di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di danno esistenziale, per ogni mese di ritardo o frazione corrispondente, come in motivazione.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore dell'istante, delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, che vengono distratte a favore del difensore dichiarato antistatario, ed alla restituzione del contributo unificato pagato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)